

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 maggio 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 95/L

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127.

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127. — <i>Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale</i>	Pag.	5
ALLEGATI	»	6
NOTE	»	63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127.

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa, tributaria e stragiudiziale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente «Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore»;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile»;

Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente «Regolamento recante l'approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 20 settembre 2002 concernente i criteri per la determinazione degli onorari dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004 le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi si è ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:

in ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione, si è previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di euro in eccesso per i

minimi e in difetto, per i massimi; la finalità perseguita è stata quella della riconosciuta esigenza di semplificazione e razionalizzazione della tariffa, senza che ciò possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di conversione, globalmente determinandosi un effetto di sostanziale compensazione in ragione della prevista alternanza degli arrotondamenti in eccesso e in difetto, per il che l'effetto del criterio di arrotondamento finisce per rivelarsi sostanzialmente neutro;

in ordine alla voce denominata «spese generali», disciplinata dagli articoli 14 tabella A, articolo 8 tabella B, articolo 12 tabella C, dove si è previsto un aumento nella misura del 25%, si è considerato l'incremento degli oneri locatizi, che le rilevazioni ISTAT testimoniano essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse, com'è noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri e spese comunque non valutati nella determinazione, da parte dell'ISTAT, dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli onorari, i diritti e le indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: CASTELLI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114

ALLEGATI

CAPITOLO I

**TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI
AVVOCATI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE,
AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA**

Art. 1

(Diritto dell'avvocato)

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati nelle allegate tabelle A e B.

Art. 2

(Obbligo del cliente)

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3

(Giudizi non compiuti)

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il cliente deve all'avvocato gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto professionale.

Art. 4

(Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 5

(Criteri generali per la liquidazione)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. La liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di procedura civile, eccedenti il valore di € 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari di cui al paragrafo II.

Art. 6

(Determinazione del valore della controversia)

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche di carattere non patrimoniale, gli onorari possono essere liquidati fino al limite massimo previsto per le cause di valore fino a € 516.500,00.
6. Agli effetti della determinazione del diritto, le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente € 25.900,00 ma non € 103.300,00 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto in giudizio.

Art. 7

(Pluralità di difensori e società professionali)

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 8

(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.

Art. 9

(Procedimenti davanti ad organi speciali)

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 10

(Procedimenti arbitrali rituali)

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 11

(Procedimenti speciali)

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati al precedente comma sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV, Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli previsti dall'art. 669^{quaterdecies} c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.

Art. 12

(Cause in materia di rapporti di lavoro)

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera € 500,00 gli onorari sono ridotti alla metà. Per l'assistenza in procedure conciliative, l'onorario dell'avvocato sarà liquidato in base alla tariffa stragiudiziale.

Art. 13

(Cause di valore superiori ai € 5.164.600,00)

1. Per le cause di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati nella tabella A. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3 % del valore della controversia.

Art. 14

(Rimborso spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5 % sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente.

TABELLA A - ONORARI GIUDIZIALI

PRESTAZIONE	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00	
	minimo		massimo		minimo		massimo		minimo		massimo		minimo		massimo	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
1. Per l'intero giudizio	55	190	55	190	55	190	55	190	55	190	55	190	55	190	55	190
2. Studio della controversia	55	145	75	165	30	70	40	80	20	35	25	40	45	115	60	130
3. Consultazioni con il cliente	30	70	40	80	20	35	25	40	45	115	60	130	20	25	25	30
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	20	35	25	40	45	115	60	130	20	25	25	30	35	115	60	130
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	20	35	25	40	45	115	60	130	20	25	25	30	35	115	60	130
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	35	115	60	130	30	90	40	120	30	90	40	120	30	90	40	120
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	30	90	40	120	30	90	40	120	30	90	40	120	30	90	40	120
8. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	150	450	200	600	150	450	200	600	150	450	200	600	150	450	200	600
9. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	45	135	60	180	45	135	60	180	45	135	60	180	45	135	60	180
10. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	40	120	50	150	40	120	50	150	40	120	50	150	40	120	50	150
11. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	40	120	50	150	40	120	50	150	40	120	50	150	40	120	50	150
II - CAUSE AVANTI AL TRIBUNALE, AGLI ORGANI EQUIPARATI E AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA																
PRESTAZIONE	fino a € 200,00		da € 200,01 a € 500,00		da € 500,01 a € 1.000,00		da € 1.000,01 a € 2.000,00		da € 2.000,01 a € 5.000,00		da € 5.000,01 a € 10.000,00		da € 10.000,01 a € 20.000,00		da € 20.000,01 a € 50.000,00	
	minimo		massimo		minimo		massimo		minimo		massimo		minimo		massimo	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
12. Studio della controversia	80	205	105	270	40	105	55	140	30	85	45	115	25	65	40	105
13. Consultazioni con il cliente	40	105	55	140	30	85	45	115	25	65	40	105	25	65	40	105
14. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	30	85	45	115	25	65	40	105	25	65	40	105	25	65	40	105
15. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70	185	95	240	30	85	45	115	25	65	40	105	25	65	40	105
16. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	25	65	40	105	25	65	40	105	25	65	40	105	25	65	40	105
17. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	140	75	190	40	105	55	140	30	85	45	115	25	65	40	105
18. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	55	140	75	190	40	105	55	140	30	85	45	115	25	65	40	105
19. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	205	515	270	685	105	270	140	355	65	165	95	240	45	115	75	190
20. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	185	95	240	30	85	45	115	25	65	40	105	25	65	40	105
21. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale	55	140	75	190	40	105	55	140	30	85	45	115	25	65	40	105

da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
840	2.515	1.260	3.355	1.680	4.195	2.100	5.035	0,000407	0,000975	210	1.255	210	2.515
425	1.260	635	1.680	845	2.100	1.055	2.525	0,000204	0,000489	110	630	110	1.260
220	650	330	865	435	1.080	545	1.300	0,000106	0,000252	55	325	55	650
670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
170	495	250	660	335	825	415	990	0,000080	0,000192	45	245	45	495
670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
390	1.160	565	1.545	775	1.935	970	2.320	0,000188	0,000449	100	580	100	1.160
1.630	4.880	2.445	6.505	3.255	8.130	4.070	9.760	0,000788	0,001890	410	2.440	410	4.880
860	2.570	1.290	3.425	1.715	4.285	2.145	5.140	0,000415	0,000995	215	1.285	215	2.570
670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995

III - CAUSE AVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI PRIMO GRADO

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 268.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
22. Studio della controversia	80	260	135	520	265	1.045	525	1.565	785	2.090
23. Consultazioni con il cliente	40	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045
24. Ricerca documenti	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540
25. Redazione del ricorso introduttivo o della memoria di costituzione	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840
26. Istanza di sospensione	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540
27. Redazione motivi aggiuntivi	105	355	180	710	360	1.420	715	2.130	1.070	2.840
28. Atto di intervento	30	65	35	135	70	270	140	405	205	540
29. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	55	165	85	330	170	665	335	995	500	1.330
30. Memorie difensive per ognuna	210	560	285	1.125	565	2.255	1.130	3.385	1.685	4.515
31. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70	290	150	585	295	1.170	590	1.760	885	2.345

IV - CAUSE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO E ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

PRESTAZIONE	fino a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 268.300,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
32. Studio della controversia	125	260	135	570	265	1.045	525	1.565	785	2.090
33. Consultazioni con il cliente	65	130	70	260	135	520	265	785	395	1.045
34. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	55	70	60	140	75	280	145	420	215	560
35. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	110	235	120	475	240	950	480	1.425	715	1.900
36. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	40	55	45	115	60	235	120	355	180	475
37. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l'interrogatorio libero	85	230	120	460	235	925	465	1.390	700	1.855
38. Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	80	125	85	255	130	515	260	770	390	1.030
39. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	295	560	300	1.125	565	2.255	1.130	3.385	1.695	4.515
40. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	105	290	150	585	295	1.170	590	1.760	885	2.345
41. Opera prestata per la conciliazione, ove avvenga in sede giudiziale	85	230	120	460	235	925	465	1.390	700	1.855

da € 268.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.682.300,00		da € 2.682.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135
525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570
275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810
1.425	4.260	2.135	5.680	2.845	7.100	3.555	8.520	0,000688	0,001650	360	2.130	360	4.260
275	810	410	1.080	545	1.355	680	1.625	0,000132	0,000315	70	405	70	810
670	1.995	1.000	2.665	1.335	3.330	1.670	3.995	0,000323	0,000774	170	995	170	1.995
2.260	6.775	3.390	9.035	4.520	11.295	5.650	13.555	0,001094	0,002825	565	3.385	565	6.775
1.175	3.520	1.765	4.695	2.350	5.870	2.940	7.045	0,000569	0,001364	295	1.760	295	3.520

da € 258.300,01 a € 516.500,00		da € 516.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.682.300,00		da € 2.682.300,01 a € 5.164.600,00		oltre € 5.164.600,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min	coeff. max	minimo	massimo	minimo	massimo
1.050	3.135	1.570	4.180	2.095	5.225	2.615	6.275	0,000506	0,001215	265	1.565	265	3.135
525	1.570	790	2.095	1.050	2.620	1.315	3.145	0,000255	0,000609	135	785	135	1.570
295	840	425	1.125	565	1.405	705	1.685	0,000137	0,000326	75	420	75	840
955	2.860	1.430	3.800	1.905	4.750	2.380	5.700	0,000461	0,001104	240	1.425	240	2.850
240	710	360	950	480	1.185	595	1.425	0,000115	0,000276	60	355	60	710
930	2.785	1.395	3.715	1.860	4.645	2.325	5.575	0,000430	0,001079	235	1.390	235	2.785
520	1.545	775	2.065	1.035	2.580	1.295	3.095	0,000251	0,000599	130	770	130	1.545
2.260	6.775	3.390	9.035	4.520	11.295	5.650	13.555	0,001094	0,002825	565	3.385	565	6.775
1.175	3.520	1.765	4.695	2.350	5.870	2.940	7.045	0,000569	0,001364	295	1.760	295	3.520
930	2.785	1.395	3.715	1.860	4.645	2.325	5.575	0,000450	0,001079	235	1.390	235	2.785

V - CAUSE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALTRE MAGISTRATURE SUPERIORI (V) COMPRESSE QUELLE AVANTI AL TRIBUNALE COMUNITARIO DI PRIMA ISTANZA														
PRESTAZIONE	fino a € 600,00		da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.000,00		da € 25.000,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo
42. Studio della controversia	65	165	120	250	140	295	160	335	240	675	360	1.355	680	2.035
43. Consultazioni con il cliente	35	85	65	125	75	145	85	170	125	340	185	680	345	1.020
44. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	65	165	120	250	140	295	160	335	240	675	360	1.355	680	2.035
45. Discussione	65	165	120	250	140	295	160	335	240	675	360	1.355	680	2.035
VI - CAUSE AVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AVANTI ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA CEE														
PRESTAZIONE	fino a € 800,00		da € 800,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.000,00		da € 25.000,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo
46. Studio della controversia	100	335	185	505	215	590	245	675	365	1.355	550	2.710	1.360	4.065
47. Consultazioni con il cliente	50	165	95	250	110	295	125	335	185	675	275	1.355	680	2.035
48. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	100	335	185	505	215	590	245	675	365	1.355	550	2.710	1.360	4.065
49. Discussione	100	335	185	505	215	590	245	675	365	1.355	550	2.710	1.360	4.065
VII - PROCEDIMENTI SPECIALI, PROCEDURE ESECUTIVE E PROCEDIMENTI TAVOLARI														
PRESTAZIONE	fino a € 100,00		da € 100,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 2.600,00		da € 2.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.000,00		da € 25.000,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00	
	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo	numero	prezzo
50. Procedimenti speciali e concorsuali per tutta l'opera prestata:														
a) davanti ai tribunali	45	140	85	215	100	250	110	285	165	575	250	1.150	580	1.725
b) davanti le corti di appello	55	180	105	270	120	315	140	360	205	720	310	1.440	725	2.160
51. Procedimenti di ingiunzione	15	70	25	110	30	125	35	145	50	295	75	590	300	890
52. Redazione del precetto	13			23		28		30		45		68		145
53. Iscrizione d'ipoteca giudiziale	23			43		50		55		83		125		290
54. Procedure esecutive immobiliari	45	140	85	215	100	250	110	285	165	575	250	1.150	580	1.725
55. Procedure esecutive mobiliari, procedure per affari tavolari (l/ll/ Capo del D.L. 23 marzo 1929, n. 499) e quelle di cui al D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli)	25	70	45	105	55	125	60	140	90	285	135	575	290	865
56. Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio	40	85	70	130	80	150	95	170	140	345	205	695	350	1.045
VIII - TRASFERTE														
57. Per il trasferimento fuori dal proprio domicilio sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onoran stragiudiziali														

da € 103.300,01 a € 268.300,00		da € 268.300,01 a € 518.500,00		da € 518.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.682.300,00		da € 2.682.300,01 a € 5.164.600,00		da € 5.164.600,01 a € 164.800.000,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min.	coeff. max.	minimo	massimo	minimo	massimo
1.020	2.715	1.360	4.070	2.040	5.430	2.720	6.790	3.400	8.145	0,000658	0,001577	360	2.035	360	4.070
515	1.360	685	2.045	1.025	2.725	1.365	3.405	1.705	4.090	0,000330	0,000792	185	1.020	185	2.045
1.020	2.715	1.360	4.070	2.040	5.430	2.720	6.790	3.400	8.145	0,000658	0,001577	360	2.035	360	4.070
1.020	2.715	1.360	4.070	2.040	5.430	2.720	6.790	3.400	8.145	0,000658	0,001577	360	2.035	360	4.070

da € 103.300,01 a € 268.300,00		da € 268.300,01 a € 518.500,00		da € 518.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.682.300,00		da € 2.682.300,01 a € 5.164.600,00		da € 5.164.600,01 a € 164.800.000,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min.	coeff. max.	minimo	massimo	minimo	massimo
2.035	5.420	2.715	8.130	4.070	10.845	5.425	13.555	6.780	16.265	0,001313	0,003149	550	4.065	550	8.130
1.020	2.715	1.360	4.070	2.040	5.430	2.720	6.790	3.400	8.145	0,000658	0,001577	275	2.035	275	4.070
2.035	5.420	2.715	8.130	4.070	10.845	5.425	13.555	6.780	16.265	0,001313	0,003149	550	4.065	550	8.130
2.035	5.420	2.715	8.130	4.070	10.845	5.425	13.555	6.780	16.265	0,001313	0,003149	550	4.065	550	8.130

da € 103.300,01 a € 268.300,00		da € 268.300,01 a € 518.500,00		da € 518.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.682.300,00		da € 2.682.300,01 a € 5.164.600,00		da € 5.164.600,01 a € 164.800.000,00		di valore indeterminabile		di particolare importanza e indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. min.	coeff. max.	minimo	massimo	minimo	massimo
865	2.300	1.165	3.455	1.730	4.605	2.305	5.755	2.880	6.910	0,000558	0,001338	250	1.725	250	3.455
1.085	2.880	1.445	4.320	2.165	5.760	2.885	7.200	3.605	8.645	0,000688	0,001674	310	2.160	310	4.320
450	1.165	595	1.780	865	2.375	1.190	2.965	1.485	3.560	0,000288	0,000689	75	880	75	1.780
216		290		435		580		725							
433		578		865		1.153		1.440							
865	2.300	1.165	3.455	1.730	4.605	2.305	5.755	2.880	6.910	0,000558	0,001338	250	1.725	250	3.455
435	1.165	580	1.735	870	2.310	1.160	2.890	1.450	3.470	0,000281	0,000672	135	865	135	1.735
525	1.390	700	2.090	1.050	2.785	1.395	3.485	1.745	4.180	0,000338	0,000809	205	1.045	205	2.090

TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO

PRESTAZIONE	PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D'AUTORITA', COMMISSIONI E COLLEGI CON FUNZIONI GIURISDIZIONALI									
	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.500,00	da € 1.500,01 a € 2.500,00	da € 2.500,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.500,00	da € 25.500,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00			
1. Postazione e archivio, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	77	103			
2. Per la disamina	6	10	11	13	16	19	26			
3. Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	23	39	45	52	65	77	103			
4. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	6	10	11	13	16	19	26			
5. Per la chiamata di un terzo in causa	6	10	11	13	16	19	26			
6. Per l'autentica di ogni firma	6	10	11	13	16	19	26			
7. Per esame della procura notarile	6	10	11	13	16	19	26			
8. Per il versamento del contributo unificato	6	10	11	13	16	19	26			
9. Per l'iscrizione della causa a ruolo	6	10	11	13	16	19	26			
10. Per la costituzione in giudizio	6	10	11	13	16	19	26			
11. Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza per ognuno	11	19	23	26	32	39	52			
12. Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	11	19	23	26	32	39	52			
13. Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionali, note illustrative), per ognuno	23	39	45	52	65	77	103			
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	11	19	23	26	32	39	52			
15. Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	6	10	11	13	16	19	26			
16. Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale	11	19	23	26	32	39	52			
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	6	10	11	13	16	19	26			
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	6	10	11	13	16	19	26			
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo diritto non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52			
20. Per l'assistenza alla parte comparsa davanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52			
21. Per le consultazioni con il cliente	23	39	45	52	65	77	103			
22. Per la corrispondenza informale con il cliente, oltre al rimborso delle spese	23	39	45	52	65	77	103			
23. Per la notificazione di ogni atto	6	10	11	13	16	19	26			
Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute, per ogni persona in più	3	6	7	8	10	12	16			
24. Per l'esame di ogni nota di notifica	6	10	11	13	16	19	26			
25. Per la collaborazione prestata per la compilazione quando questa è avvenuta in giudizio	26	45	52	59	74	89	119			

da € 103.300,01 a € 288.300,00	da € 289.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.548.400,00	da € 1.548.400,01 a € 2.882.300,00	da € 2.882.300,01 a € 5.164.600,00	da € 5.164.600,01 a € 10.329.200,00	Valore indetermi- nabile	
					minimo	massimo	
129	142	168	194	207	220	77	103
32	35	42	48	52	55	19	26
129	142	168	194	207	220	77	103
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
65	71	84	97	103	110	39	52
65	71	84	97	103	110	39	52
129	142	168	194	207	220	77	103
65	71	84	97	103	110	39	52
32	35	42	48	52	55	19	26
65	71	84	97	103	110	39	52
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
65	71	84	97	103	110	39	52
65	71	84	97	103	110	39	52
129	142	168	194	207	220	77	103
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
65	71	84	97	103	110	39	52
65	71	84	97	103	110	39	52
129	142	168	194	207	220	77	103
32	35	42	48	52	55	19	26
19	21	25	29	31	33	12	16
32	35	42	48	52	55	19	26
149	163	193	223	238	252	89	119

PRESTAZIONE	l.r.o. a € 600,00	da € 600,01 a € 1.800,00	da € 1.800,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 6.200,00	da € 6.200,01 a € 26.800,00	da € 26.800,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
26. Per la intimazione ai testimoni	6	10	11	13	16	19	26
27. Per la designazione del consistente tecnico di parte	6	10	11	13	16	19	26
28. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza	11	19	23	26	32	39	52
29. Per la richiesta dei documenti o certificati da rilasciarsi (da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	6	10	11	13	16	19	26
30. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	3	6	7	8	10	12	16
31. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	6	10	11	13	16	19	26
32. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	6	10	11	13	16	19	26
33. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione, ivi compresa ogni attività inerente	8	10	11	13	16	19	26
34. Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche	6	10	11	13	16	19	26
35. Per la proposizione della querela di falso	8	10	11	13	16	19	26
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	6	10	11	13	16	19	26
37. Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	6	10	11	13	16	19	26
38. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	23	38	45	52	65	77	103
39. Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte	23	39	45	52	65	77	103
40. Per la redazione della nota spese giudiziale	11	19	23	26	32	38	52
41. Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	8	10	11	13	16	19	26
42. Per provvedimento alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito, ivi compresa ogni attività inerente	9	15	18	21	26	31	41
43. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	6	10	11	13	16	19	26
44. Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	6	10	11	13	16	19	26
45. Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto	8	10	11	13	16	19	26

da € 103.300,01 a € 288.300,00	da € 288.300,01 a € 816.800,00	da € 816.800,01 a € 1.548.400,00	da € 1.548.400,01 a € 2.892.300,00	da € 2.892.300,01 a € 5.184.800,00	oltre € 5.184.800,00	Valore indetermiabile	
						matrino	quadrifino
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
65	71	84	97	103	110	39	52
32	35	42	48	52	55	19	26
19	21	25	29	31	33	12	16
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
129	142	168	194	207	220	77	103
129	142	168	194	207	220	77	103
65	71	84	97	103	110	39	52
32	35	42	48	52	55	19	26
52	57	67	77	83	88	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26

II - PROCESSO DI ESECUZIONE

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.800,00	da € 25.800,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
46. Per la ultimata di ogni titolo esecutivo	6	10	11	13	16	19	28
47. Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario	23	39	45	52	65	77	103
48. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	6	10	11	13	16	19	28
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	3	6	7	8	10	12	16
49. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeronautabili	23	39	45	52	65	77	103
50. Per l'esame del verbale di pignoramento immobiliare	11	19	23	26	32	39	52
51. Per l'assistenza all'esecuzione per ogni consegna o ritacco	26	45	52	59	74	89	119
52. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali	23	39	45	52	65	77	103
53. Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione in pubblici registri	11	19	23	26	32	39	52
54. Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di ipoteche in pubblici registri	6	10	11	13	16	19	28
55. Per l'esame di ogni certificato ipotecario o catastale	11	19	23	26	32	39	52
56. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale	11	19	23	26	32	39	52
57. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota	11	19	23	26	32	39	52
58. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo	11	19	23	26	32	39	52
Se le prestazioni di cui ai numeri 51, 55, 57 e 58 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacanza. Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.							
59. Per ottenere la pubblicità di avvisi	6	10	11	13	16	19	26
60. Per l'esame di ciascuna domanda e dei titoli nell'atto del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo	6	10	11	13	16	19	26
61. Per il deposito di somme	6	10	11	13	16	19	26
62. Per la domanda di vendita dei beni pignorati	6	10	11	13	18	19	26
63. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52
64. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici e altri pubblici ufficiali	6	10	11	13	16	19	26
65. Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52

	da € 103.300,01 a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.500,00	da € 516.500,01 a € 1.033.000,00	da € 1.033.000,01 a € 2.066.000,00	da € 2.066.000,01 a € 4.132.000,00	da € 4.132.000,01 a € 8.264.000,00	Valore indeterminabile	
							minimo	massimo
32	35	42	48	52	55	19	26	
129	142	168	194	207	220	77	103	
32	35	42	48	52	55	19	26	
19	21	25	29	31	33	12	16	
129	142	168	194	207	220	77	103	
65	71	84	97	103	110	39	52	
149	163	193	223	238	252	69	119	
129	142	168	194	207	220	77	103	
65	71	84	97	103	110	39	52	
32	35	42	48	52	55	19	26	
65	71	84	97	103	110	39	52	
65	71	84	97	103	110	39	52	
65	71	84	97	103	110	39	52	
32	35	42	48	52	55	19	26	
32	35	42	48	52	55	19	26	
32	35	42	48	52	55	19	26	
32	35	42	48	52	55	19	26	
65	71	84	97	103	110	39	52	
32	35	42	48	52	55	19	26	
65	71	84	97	103	110	39	52	

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.600,00	da € 1.600,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 3.200,00	da € 3.200,01 a € 5.900,00	da € 5.900,01 a € 75.900,00	da € 75.900,01 a € ...
66. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare	11	19	23	26	32	39	52
67. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria	5	10	11	13	16	19	26
68. Per concorre alla distribuzione del prezzo	6	10	11	13	16	19	26
69. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
70. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
71. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione, per ogni udienza	23	39	45	52	65	77	103
72. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione	23	39	45	52	65	77	103
73. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora	11	19	23	26	32	39	52
74. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni							
III - PROCEDIMENTI SPECIALI							
75. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione della causa in materia di famiglia) o di competenza del giudice tutelare sono dovute all'avvocato dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro	35	60	70	81	101	121	161
76. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni del paragrafo I della presente tabella							
IV - DIRITTO DI VACAZIONE							
77. Le vacanze degli avvocati sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è per le voci che le prevedono							
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacanze al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacanza, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacanza.							
V - PRESTAZIONI DELL'AVVOCATO DOMICILIATARIO							
78. All'avvocato solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia							
- nei giudizi avanti, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate				45			
- nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate				74			
Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di avvocato cui alle voci dal n. 1 al n. 79, con esclusione del diritto - se dovuto - previsto dal n. 22.							

da € 103.300,01 a € 288.300,00	da € 288.300,01 a € 516.600,00	da € 516.600,01 a € 1.548.400,00	da € 1.548.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00	oltre € 5.164.600,00	Valore indeterminabile	
						minimo	massimo
65	71	84	97	103	110	39	52
32	35	42	48	52	55	19	26
32	35	42	48	52	55	19	26
129	142	168	194	207	220	77	103
129	142	168	194	207	220	77	103
129	142	168	194	207	220	77	103
129	142	168	194	207	220	77	103
65	71	84	97	103	110	39	52
201	222	262	302	322	342	121	161

79. All'avvocato che deve trasferirsi fuori del proprio domicilio professionale sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

VII - DIRITTI DI COLLAZIONE DEGLI SCRITTI

PRESTAZIONE	fino a € 600,00	da € 600,01 a € 1.400,00	da € 1.400,01 a € 2.600,00	da € 2.600,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 25.900,00	da € 25.900,01 a € 51.700,00	da € 51.700,01 a € 103.300,00
80. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso della spesa, sono dovuti per ogni foglio degli originali o della sole prime copie:	3	6	7	8	10	12	16
- nel caso di impiego della dattilografia		12	14	16	19	23	31
- nel caso di impiego della stampa	7						

	da € 103.300,01 a € 258.300,00	da € 258.300,01 a € 516.600,00	da € 516.600,01 a € 1.548.400,00	da € 1.548.400,01 a € 2.582.300,00	da € 2.582.300,01 a € 6.164.600,00	oltre € 6.164.600,00	Valore indeterminabile	
							minimo	massimo
19		21	25	29	31	33	12	16
39		43	50	58	62	66	23	31

CAPITOLO II

TARIFFA PENALE

Art. 1

(*Criteri generali*)

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, delle contestazioni e delle imputazioni, del numero e dell'importanza delle questioni trattate e della loro rilevanza patrimoniale; della durata del procedimento e del processo; del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso - quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, la durata della fase procedimentale e dibattimentale, l'entità economica o l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e l'entità dell'assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenze da compiere anche in ore diverse da quelle abituali, etc. - una manifesta sproporzione, i massimi di cui al numero che precede possono essere superati e determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'Ordine.
4. Le voci della tabella sono cumulabili e dovute: per ogni "corrispondenza o sessione"; ogni volta che, nei diversi momenti del giudizio, viene compiuta l'attività di "esame e studio"; per ogni attività di "investigazione difensiva"; per ogni "accesso" o "attesa"; per ogni atto o attività con la "partecipazione e assistenza" del difensore; per ogni "scritto difensivo". Per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice "partecipazione"; una integrazione in caso di "attività difensive", indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima; una ulteriore integrazione in caso di "discussione orale". La voce 6.2 della tabella si applica anche per le attività prestate in occasione degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.).
5. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
6. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenni previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammontare minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2
(*Giudizi non compiuti*)

1. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedono dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico.

Art. 3
(*Pluralità di difensori e parti. Società professionali*)

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione, e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti, quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.
2. Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.
4. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4
(*Trasferte*)

1. Per gli affari e le cause fuori domicilio professionale l'avvocato avrà diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nell'ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5
(Parte civile)

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti della tariffa civile.

Art. 6
(Rimborsi)

1. Oltre agli onorari e a quanto previsto negli articoli 4 e 8, spetta al difensore ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi, etc.).

Art. 7
(Praticanti abilitati)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati autorizzati al patrocinio.

Art. 8
(Spese generali)

1. All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA C - PENALE

	GIUDICE DI PACE		GIP E GUP		TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA		TRIBUNALE COLLEGALE		CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA		CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO		MAGISTRATURE SUPERIORI	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
1) Preparazione e studio	6	10	8	16	8	12	10	16	12	20	19	32	24	40
1.1 Informativa anche telefonica o telematica, per ognuna;														
1.2 In studio o in via telefonica o telematica con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione;	19	39	24	65	24	48	32	65	40	81	65	129	81	161
1.3 In studio o in via telefonica o telematica collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati, per ogni sessione.	39	77	48	129	48	97	65	129	81	161	129	258	161	323
2) Escrito e studio	20	35	25	60	25	45	30	60	40	75	60	120	75	150
L'onorario è ogni volta dovuto:														
> in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;														
> dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;														
> prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;														
> dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;														
> all'atto della redazione di denuncia, querela, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilemente obbligato per la pena pecuniaria, lista dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni.														
3) Interventi difensivi	50	250	60	375	60	280	75	375	95	465	150	750	190	935
> Per ogni colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore o con la sua partecipazione;														
> per ogni richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione o privata, di accesso ai luoghi e documentazione;														
> per ogni attività difensiva relativa agli accertamenti tecnici;														
> per ogni produzione di documenti all'autorità giudiziaria.														

	GIUDICE DI PACE		GIP E GUP		TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA		TRIBUNALE COLLEGALE		CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA		CORTE D'ASSISE E D'ASSISE D'APPELLO		MAGISTRATURE SUPERIORI	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
4) Infermità	10	16	13	26	13	19	16	26	20	32	35	52	40	65
Di accesso al carcere o ad uffici, o ai luoghi inerenti i fatti, di attesa, per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere														
5) Partecipazione e assistenza	20	35	30	60	30	45	35	60	45	75	70	120	90	150
Ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari della polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore, alle attività di ricerca o di formazione della prova. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora														
6) Ufficienze per sequestri	30	60	40	90	40	65	50	90	65	110	100	180	125	225
6.1 Per la partecipazione in camera di consiglio o dibattimentale														
6.2 Per l'esercizio di attività difensive in ordine a: eccezioni e richieste preliminari; richiesta di prova; esami, contro esami e esami; confronti, riconoscimenti, esperimenti, perizie, contestazioni, accusezioni, letture, assistenza alle discussioni delle altre parti, ecc.	50	250	75	375	75	280	100	375	125	465	200	750	250	935
6.3 Per la discussione orale	60	300	115	450	115	335	150	450	190	560	300	900	375	1.125
7) Previdenza di feriti difensivi per servizio														
7.1 Esposti, denunce, querelle;														
7.2 Istanze, opposizioni, dichiarazioni, richieste, ricorsi immediati al Giudice di Pace;	50	230	60	345	60	255	75	345	95	430	150	690	190	860
7.3 Lista dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato conosciuto o collegato;	20	50	25	75	25	55	30	75	40	90	60	150	75	185
7.4 Citazioni e notifiche;														
7.5 Impugnazioni;														
7.6 Memorie;	60	300	90	450	70	335	90	450	115	560	180	900	225	1.125
7.7 Patenti che esauriscono l'attività														

CAPITOLO III**TARIFFA DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI IN
MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)****Art. 1***(Criteri generali)*

1. Per l'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. I compensi per le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono essere tra loro cumulati. I compensi per le prestazioni di assistenza previsti al punto 2 non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio. Per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo, previo parere del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2*(Prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Limiti e criteri)*

1. I rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3*(Pluralità di difensori e società professionali)*

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

2. Se l'incarico professionale è conferito ad una società tra avvocati si applica il compenso spettante ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più soci, salva espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.

Art. 4

(Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio)

1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla metà per chi è praticante avvocato autorizzato al patrocinio.

Art. 5

(Criteri per la determinazione del valore della pratica)

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 25.900,01 a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le pratiche di valore da € 51.700,01 a € 103.300,00; se però il valore effettivo risulta manifestamente diverso da quello presunto dal codice di rito, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di € 516.500,00.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applica sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6

(Incarico non portato a termine)

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7

(Prestazioni con compenso a percentuale)

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8

(Indennità di trasferta)

1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, sono dovute le spese di viaggio e di soggiorno - pernottamento in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel loro ammontare documentato, con una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie; in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è dovuta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante a litro, oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in ogni caso dovuti gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di € 10 a un massimo di € 30 per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.

Art. 9

(Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti)

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10

(Applicazione analogica)

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11

(Pratiche di valore superiore ai € 5.164.600,00)

1. Per le pratiche di valore superiore a € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della pratica per i coefficienti precisati nella tabella. Gli onorari non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della pratica.

Art. 12

(Rimborso spese generali)

All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio spettano per ogni pratica un rimborso forfetario sulle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.

Tabella D - STRAGIUDIZIALE

Valore della pratica	da € 600,01 a € 1.600,00		da € 1.600,01 a € 5.200,00		da € 5.200,01 a € 25.900,00		da € 25.900,01 a € 51.700,00		da € 51.700,01 a € 103.300,00		da € 103.300,01 a € 258.300,00		da € 258.300,01 a € 516.500,00	
	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo
1 - Prestazioni di consulenza														
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telematici o telematici, che non impongono informativa e studio particolare	massimo € 150													
B) Pareri che impongono informativa e studio particolare	minimo € 15													
a) pareri orali	20	75	50	120	65	185	90	295	150	420	190	525	265	635
b) pareri scritti	20	135	50	240	125	360	185	765	385	1.220	480	1.525	765	1.830
2 - Prestazioni di assistenza														
a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese	diritto fisso € 13													
b) Per ogni lettera, telegramma o comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese	secondo il contenuto e il valore da € 10 a € 15													
c) Esame e studio della pratica	25	130	70	220	140	330	180	680	530	1.125	665	1.405	705	1.685
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora)														
* in studio, anche telefoniche o telematiche	minimo € 35													
* in studio collegiale, con altri professionisti o fuori di studio	minimo € 55													
e) Redazione di diffide, ricorsi, memoria, esposti, relazioni, denunce	10	50	25	90	50	135	70	300	155	455	195	565	285	680
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali														
	dal 3% al 6% fino a € 5.200,00													
	dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00													
	dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00													
	dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00													
	dall'1% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00													
	dal 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00													
	dal 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00													
	dal 0,25% all'1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00													
	L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.													

da € 518.500,01 a € 1.549.400,00		da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00		da € 2.582.300,01 a € 6.164.600,00		oltre € 6.164.600,00		valore indeterminabile	
minimo	massimo	minimo	massimo	minimo	massimo	coeff. minimo	coeff. massimo	minimo	massimo
425	850	480	1.055	530	1.160	0,000103	0,000225	150	525
1.225	2.745	1.375	3.050	1.530	3.355	0,000286	0,000650	385	1.525
1.130	2.530	1.270	2.810	1.410	3.080	0,000273	0,000598	530	1.405
460	1.020	515	1.135	570	1.250	0,000110	0,000242	155	565

3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc., per ogni assistenza	minimo € 40	massimo € 770	
4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza	minimo 0,50 % del valore	massimo 5% del valore (con un minimo di € 65)	
5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali	Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti nel procedimento arbitrale rituale (vedi art. 10 tariffe civile)		
6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme generali sulla base delle entrate lorde	dal 3% al 5% fino a € 5.200,00 con un minimo di € 155 dal 1,50% al 2% sul maggior valore fino a € 25.900,00 dal 0,50% al 1% sul maggior valore oltre € 25.900,00		
7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti	I diritti e gli onorari della tariffa giudiziaria civile		
8 - Arbitro unico		minimo	massimo
All'avvocato quale arbitro unico è dovuto oltre al rimborso delle spese documentate il seguente onorario:	fino a € 25.900,00	650	1.935
	<i>sul maggior valore</i>		
	da € 25.900,01 a € 51.700,00	1.615	3.225
	da € 51.700,01 a € 103.300,00	2.585	5.160
	da € 103.300,01 a € 258.300,00	5.165	10.325
	da € 258.300,01 a € 516.500,00	9.685	25.820
	da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	16.140	45.185
da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	16.140	45.185	
Oltre 25.822.900,00	Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00		
Valore indeterminabile	1.295	10.325	
9 - Collegio arbitrale		minimo	massimo
Al collegio arbitrale composto da avvocati, oltre al rimborso delle spese documentate è dovuto il seguente onorario:	fino a € 25.900,00	1.940	5.160
	<i>sul maggior valore</i>		
	da € 25.900,01 a € 51.700,00	3.875	7.745
	da € 51.700,01 a € 103.300,00	6.480	14.200
	da € 103.300,01 a € 258.300,00	12.915	25.820
Al Presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30% ciascuno.	da € 258.300,01 a € 516.500,00	22.595	58.100
	da € 516.500,01 a € 2.582.300,00	41.965	116.200
	da € 2.582.300,01 a € 25.822.900,00	41.965	116.200
Oltre 25.822.900,00	Oltre all'1% della differenza tra il valore della controversia e € 2.582.300,00		
Valore indeterminabile	3.230	25.820	
10 - Onorario a tempo	Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e della attività accesa, e comunque non inferiore a € 65 all'ora. Qualora tra la prestazione resa e il compenso ora convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del Consiglio dell'ordine.		